



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. 53 DEL 15/02/2022

N. GENERALE 63 DEL 15/02/2022

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BELLEGRA IN FAVORE DELLA R.S.A. "SERENI ORIZZONTI"- UTENTE P.L. - PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2022. (CIG:Z2A353832C)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Affari Generali

- Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.2/2017 con la quale si dichiarava lo stato di dissesto economico finanziario;
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/2017 con la quale è stato approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato Anno 2017/2018/2019;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13.03.2021 con cui si approva il bilancio di previsione 2021/2022/2023;
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 15/05/2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della spesa 2020;
- Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 15/05/2021 con cui è stato approvata la variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 del T.U.E.L.;
- Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 15/05/2021 è stato approvato il PEG per l'anno 2021 ed assegnati i relativi capitoli di spesa ai responsabili di servizio;
- Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.14 del 07/08/2021 con cui è stato approvato ai sensi dell'art.193 del Tuel, l'Assestamento al Bilancio 2021/2022/2023;

- Visto l'art.183, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

VISTI E RICHIAMATI:

- - L'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- - il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 (GU Serie Generale n.309 del 30/12/2021) che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022 e ha contestualmente autorizzato per detti enti l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data;
- - L'art.163, 1° comma, del TUEL: che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";
- - L'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."
- **Verificato**, in ordine al dettato di cui all'art. 163 D. Lgs. n. 267/2000, in materia di esercizio provvisorio, che la spesa di cui trattasi risulta obbligatoria e necessaria per garantire il funzionamento degli uffici e dei servizi;

Considerato inoltre che la spesa di cui trattasi si rende necessaria al fine di evitare gravi danni patrimoniali per l'Ente;

- Dato atto del rispetto degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i. CIG. **Z2A353832C**: - CUP: -
- Accertata la regolarità contributiva - DURC regolare in data 09/02/2022 protocollo INPS_29755650;

Vista la Legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", art. 6 co 4 e art 22 co 2 lett.) G;

Vista la L.R. n. 38/1996, "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e servizi socio-assistenziali nel Lazio";

Vista la Legge n. 41/1993, "*Organizzazione e funzionamento delle strutture residenziali assistenziali*";

Visto il Regolamento Regionale, n. 1/1994, "*Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali*", in particolare l'art 25 concernente "*Diarie e concorso dell'utente o del Comune di residenza al costo delle prestazioni*";

Vista la deliberazione n. 859/2001, recante "*Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le R.S.A. Criteri e modalità di distribuzione dei contributi di cui alle LL.RR. n. 41/93, n. 55/93 e R.R. n. 1/94*";

Atteso che ai sensi delle vigenti disposizioni normative regionali la diaria giornaliera per l'ospitalità in R.S.A. è ripartita nel modo seguente:

1. 50% a carico del Fondo Sanitario Nazionale
2. 50% a carico dell'assistito, con l'eventuale compartecipazione del Comune di residenza;

Vista la legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7, "*Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie*";

Vista la Deliberazione di giunta regionale del 30 dicembre 2014, n. 933, avente ad oggetto "*Attuazione art. 2, commi da 87 a 91 della legge regionale del 14 luglio 2014 n. 7 Disposizioni concernenti la compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale*";

Vista la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12, recante "*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*";

Atteso che la L.R. n. 12/2016, al Capo II, "*Disposizioni in materia di politiche sociali*" articolo 6, comma 1, testualmente recita: "*All'articolo 2 della L.R.7/2014 sono apportate le seguenti modifiche: i commi 87 e 88 sono sostituiti dai seguenti 88. La Regione concorre agli oneri a carico dei comuni ai sensi del comma 87 in misura pari al 50 per cento della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale*";

Preso atto della D.G.R. 790 del 20/12/2016 con la quale la Regione Lazio procede all'attuazione art. 6 della L.R. 12/2016 – Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014 n.7 relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale;

Considerato che si è proceduto alla richiesta di aggiornamento dell'attestazione ISEE per l'utente utenti già al fine di verificare la presenza dei requisiti reddituali necessari per poter chiedere la compartecipazione economica al Comune per spese R.S.A. relative all'anno 2022;

Dato atto che risulta pervenuto al protocollo dell'Ente del Comune di Bellegra, n. 621 del

08.02.2022, l'attestazione ISEE in corso di validità dell'utente P.L. necessaria per calcolare la quota di compartecipazione economica per l'anno 2022 a carico del Comune per il pagamento della retta di ricovero presso la R.S.A. "SERENI ORIZZONTI 1" sita in via Sant'Ambrigio n.1 00024 Colleferro (Rm), P.IVA 02833470301;

Preso Atto della nota del Servizio Sociale Prot. n.760 del 14/02/2022 recante in allegato il calcolo della tabella di compartecipazione alla quota sociale R.S.A., anno 2022, sig. P.L. - per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 con spesa giornaliera a carico del Comune di Bellegra pari ad euro 41,93 - acquisita al fascicolo personale del suddetto utente e parte integrante del presente atto;

Ritenuto altresì di dover impegnare la somma di € 15.304,45 necessaria a liquidare gli oneri a carico dell'Ente per l'anno 2022, con imputazione sul capitolo 18760, cod. bil. U 1.03.02.18.006 Bilancio provvisorio 2022-2024;

Accertata la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell'impegno di spesa, secondo l'art. 183, comma 9, D.lgs. 267/2000;

Visto il TUEL del 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi descritti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

1. di accertare la somma di € 7.652,23 sul capitolo 1520, cod. bil. 2.01.01, in quanto a carico del bilancio regionale;
2. di impegnare la somma di € 15.304,45 per la compartecipazione al pagamento della quota sociale per la permanenza dell'utente suddetto ricoverato presso R.S.A. "SERENI ORIZZONTI 1" sita in via Sant'Ambrigio n.1 00024 Colleferro (Rm), P.IVA 02833470301 - e di imputare la suddetta somma sul Bilancio provvisorio 2022-2024, capitolo 18760, cod. bil U 1.03.02.18.006 annualità 2022;
3. di procedere alla liquidazione delle spese, previa presentazione di regolare fattura, per ricovero R.S.A. avanzate dalla "SERENI ORIZZONTI 1" sita in via Sant'Ambrigio n.1 00024 Colleferro (Rm), P.IVA 02833470301;
4. di dare atto che la spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.183, comma 8, del Tuel;
5. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 271/2010, sono assolti come segue:
 - il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3, comma 8, della legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010;
 - il conto corrente dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente;
 - i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

7. di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per quanto di propria competenza.

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

CAPPELLA Emiliano

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.